

Codice disciplinare degli studenti della scuola secondaria di I grado

Deliberato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

ART. 1

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità della comunità scolastica.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
3. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, al quale viene sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice penale, il Dirigente della scuola quando sia tenuto dal Codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e l'Equipe Pedagogica dell'alunno interessato.
6. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico per infrazioni lievi, negli altri casi si terrà conto dell'ultimo triennio. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

ART. 2

- A. Richiamo verbale o comunicazione scritta sul registro elettronico per:
1. Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
 2. Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti, il personale;
 3. Disturbo durante le lezioni;
 4. Mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;
 5. Abbigliamento poco decoroso.
- B. Richiamo scritto e convocazione delle famiglie per:
1. Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, il personale;
 2. Disturbo continuato durante le lezioni;
 3. Mancanze reiterate ai doveri di diligenza e puntualità;
 4. Violazioni non gravi alle norme di sicurezza.
 5. Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.
- C. Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 5 giorni per:
1. Reiterarsi dei casi previsti alla lettera B);
 2. Assenze ingiustificate ed arbitrarie.

D. Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni per:

1. Reiterarsi dei casi di cui alla lettera C
2. Turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti, al personale;
3. Molestie continue nei confronti di altri.

E. Allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni per:

1. Recidiva di comportamenti di cui alla lettera C e D;
2. Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti, personale.

F. Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni per:

1. Recidiva di comportamenti di cui alla lettera C, D, E;
2. Violenza intenzionale;
3. Offese gravi alla dignità della persona;
4. Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa, ovvero grave lesione al suo buon nome.

G. Allontanamento oltre i 15 giorni:

1. Commisurato alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

H. Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

1. In caso di recidiva di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

7. L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui alle lettere da c) ad e) con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità della mancanza, determinato dal Consiglio d'Istituto.

La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli alunni.

8. Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene trascritta sul registro elettronico; in caso di sospensione viene data comunicazione scritta alla famiglia a seguito di un consiglio di classe straordinario.

9. L'applicazione delle sanzioni deve essere tempestiva.

10. Il Consiglio di classe può decidere l'esclusione di un alunno da visite di istruzione o uscite didattiche, nel caso in cui, durante l'anno scolastico, abbia assunto comportamenti molto scorretti e/o che possano rappresentare pericolo per sé e per gli altri.

ART. 3

Organi competenti:

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.2.
2. L'organo appositamente costituito, formato dal Consiglio di Classe, decide sulle sanzioni che prevedono la sospensione con e senza allontanamento fino a 15 giorni.
3. Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti gravissimi che comportano l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, l'alunno interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori, indicati dallo stesso.
5. Contro le decisioni degli Organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla Scuola.

6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

ART. 4

Organo di Garanzia

1. L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, due insegnanti, un genitore. Ha il compito di esaminare i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari.

I ricorsi devono essere inviati all'Organo di garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione delle sanzioni. Il Consiglio delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso.

Il consiglio di Garanzia decide su richiesta di chiunque abbia interesse anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. n. 249, del 24-6-1998 e successive integrazioni e modifiche, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti.

2. Il Consiglio di Garanzia dura in carica un anno scolastico ed è rinnovabile. Esso è legittimamente operante a maggioranza relativa. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico.

3. Il Consiglio di Garanzia si riunisce dietro convocazione del Dirigente scolastico ogni qualvolta se ne presenta la necessità.

ART. 5

Il Direttore dell'USR decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente Regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale.

ART. 6

All'atto dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 5 bis del D.P.R. 248/98 modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 235/07, i Genitori dovranno sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità allegato alla domanda di iscrizione e riportato nel libretto per le comunicazioni scuola famiglia, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Scuola, Studenti e Famiglia.

ART. 7

Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto.